

(ALL 3)

8/2/2021

[https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?\\_v\\_=v4r2b64.20210208\\_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=90539&bod...](https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.20210208_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=90539&bod...)

Da "luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it" <luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it>

A "serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data lunedì 8 febbraio 2021 - 12:49

### **Spalma Marcello/SAS C.Appello Palermo r.g.535/2019**

Con riferimento al procedimento in oggetto ho il piacere di comunicarVi che con sentenza n.150/2021 la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Spalma Marcello confermando la sentenza di primo grado. In allegato alla presente troverete copia della memoria difensiva a mezzo la quale mi sono costituito in giudizio nel Vostro interesse, copia del dispositivo e della sentenza in uno alla nota pro-forma per l'attività espletata in Vs favore. Resto in attesa di Vs indicazione riguardo il recupero delle spese di lite, considerato che in entrambi i gradi di giudizio la controparte è stata condannata alle spese di lite. Nell'attesa, l'occasione mi è gradita per porgerVi cordiali saluti.  
Avv. Luigi Casiraro


#### **Allegato(i)**

sentenza Spalma Marcello sas.pdf (592 KB)

dispositivo.pdf (269 KB)

memoria difensiva SAS.pdf (716 KB)

AVVISO PRO FORMA.pdf (68 KB)





**Repubblica Italiana**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>1) dott. Michele De Maria</b>  | <b>Presidente</b>           |
| <b>2) dott. Cinzia Alcamo</b>     | <b>Consigliere</b>          |
| <b>3) dott. Claudio Antonelli</b> | <b>Consigliere relatore</b> |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.535 R.G.A. 2019, promossa in grado di appello

**DA**

**SPALMA Marcello**, elettivamente domiciliato in Palermo, nella Piazza P.pe ci Camporeale n° 26/D, presso lo studio degli avvocati Giulia Pusateri e Giuseppina Maria Ilaria Marazzotta, dalle quali è rappresentato e difeso.

- **Appellante** -

**CONTRO**

**SAS – Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Casiraro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Linguaglossa (CT), via degli Aragonesi n.3.

- **Appellata** -

**FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE**

1) Con sentenza n.3738/2018 il Tribunale di Palermo G.L. ha respinto la domanda di Marcello Spalma volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'ambito del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze della Multiservizi spa con conseguente condanna della società odierna appellata, asserita cessionaria della azienda, al pagamento delle differenze a titolo di retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA) pari ad euro 104,71 mensili.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della SAS fosse nuovo rispetto a quello già intrattenuto con Multiservizi spa che era cessato dal 31/10/2012 a seguito del licenziamento irrogato da quest'ultima e non impugnato.

2) Avverso tale sentenza ha proposto appello il lavoratore spiegando i seguenti motivi:

-il Tribunale ha accolto erroneamente l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento pur non avendo la società dato prova della

comunicazione del recesso con conseguente inefficacia dello stesso il cui accertamento egli afferma di potere chiedere in qualsiasi momento col solo limite dei termini di prescrizione;

- tale licenziamento *“in realtà era simulato in quanto la generalità dei dipendenti non ha interrotto la propria attività lavorativa in favore della medesima compagine aziendale”* e pertanto egli non aveva *“alcun concreto ed effettivo interesse, anche ai sensi dell’art. 100 cpc, ad impugnare il simulacro di un licenziamento”*;

- solo nel mese di novembre 2012, con la consegna della prima busta paga, egli aveva riscontrato il mancato riconoscimento della RIA, ma a tale data il termine per impugnare il licenziamento era spirato;

- il Tribunale ha ommesso di considerare che la successione di azienda si era realizzata per legge ex art. 20 l. r. n. 11/2010 e dunque in data antecedente alla irrogazione del licenziamento.

Ribadisce, poi, l’appellante, i noti principi sulla conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

Si duole altresì della sofferta condanna al pagamento delle spese del giudizio, sul presupposto che *“in altri contenziosi similari”*, la sezione del lavoro del Tribunale di Palermo ha, seppur rigettato il ricorso, compensato le spese.

Conclude chiedendo l’accertamento del suo diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata alle dipendenze del cedente e l’attribuzione della retribuzione individuale di anzianità.

Ha resistito in giudizio la società appellata variamente contestandola fondatezza delle avverse censure.

All’udienza del 4 febbraio 2021, a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 83 dl n. 18/20, convertito nella legge n. 27/2020 e modificato dall’art. 221 legge n. 77 del 2020, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.

3) Il gravame non può trovare accoglimento.

Con il ricorso in primo grado l’odierno appellante, sull’asserito presupposto del trasferimento del suo rapporto di lavoro alla SAS scpa quale conseguenza della successione di questa a Multiservizi spa nell’esercizio dell’attività produttiva, aveva chiesto il mantenimento del diritto alla anzianità maturata presso la cedente e la condanna della cessionaria al pagamento della RIA.

A fronte delle argomentazioni del Tribunale che ha escluso la dedotta prosecuzione del rapporto e affermato la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la SAS per effetto della risoluzione di quello già alle dipendenze di Multiservizi, egli, solo in questo grado, ha affermato il difetto di prova della comunicazione del licenziamento e chiesto l’accertamento della inefficacia del recesso.

Tale domanda è palesemente nuova, essendo stata formulata solo in questo grado, e pertanto è inammissibile.

Parimenti le dedotta "simulazione" del licenziamento in considerazione della circostanza che egli non aveva mai cessato di prestare l'attività lavorativa nel medesimo contesto aziendale, oltre a costituire una deduzione nuova, è chiaramente influente ai fini della decisione, come inconferente è la circostanza che egli si sarebbe avveduto del mancato riconoscimento della pregressa anzianità solo nel mese di novembre 2012, con la consegna della prima busta paga, e infondato è il dedotto difetto di interesse alla impugnazione del recesso in conseguenza della prosecuzione della sua attività lavorativa.

Invero, premesso che l'odierno appellante, nel ricorso di primo grado, aveva dato conto della definizione, con l'accordo sindacale del 27 luglio 2012, della procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91, promossa dal Liquidatore della Multiservizi per la cessazione di ogni attività e che aveva riguardato tutto il personale dipendente, del quale egli faceva parte (così smentendo esso stesso di non avere conosciuto, per esserne stato destinatario, del recesso) è evidente che anche i vizi del licenziamento, eventualmente correlati al tentativo di vanificare la tutela dei diritti dei lavoratori nel fenomeno circolatorio, dovevano essere fatti valere con l'apposita impugnativa proprio al fine di fare accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, donde anche la sussistenza dell'interesse ad impugnare il licenziamento anche nella persistenza della attività lavorativa; in mancanza l'atto risolutivo non impugnato nel termine di legge ha prodotto i suoi effetti, e, pertanto, l'unico titolo del rapporto di lavoro con il cessionario è il contratto con questi stipulato il 2/11/2012 che è nuovo rispetto a quello già intercorso (e risolto) con la cedente, con conseguente infondatezza della pretesa a mantenere il trattamento economico di anzianità maturato nel rapporto cessato.

E' noto, infatti, che il cessionario subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano e dunque, per quanto concerne i rapporti di lavoro, in quelli in atto esistenti con il cedente o per i quali sia pendente il termine per l'impugnativa con onere del lavoratore di proporla nel termine di legge.

Il principio, già affermato da questa Corte, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che con indirizzo consolidato ha affermato che l'applicabilità dell'art.2112 cc presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento dell'azienda (in termini Cass. n. 4598 del 2015; Cass. 7517 del 2010; Cass. 4130 del 2014; Cass. n. 3041 del 2012; Cass. 12441/18; Cass. n. 4622/19).

Nel caso in esame, come accertato dal Tribunale, la scansione temporale degli eventi (licenziamento del 31/10/2012 non impugnato, nuova assunzione del 2/11/2012) impone di escludere tale vigenza.

Né, come mostra di ritenere l'appellante, può essere invocato, quale fonte del diritto qui azionato, l'art. 20 l. r n. 11/2010.

Al riguardo va detto che sulla vicenda circolatoria che qui viene in rilievo questa Corte si è già pronunciata (v. sent. n.843/2014) e a tale orientamento intende dare continuità anche alla luce della relativa conferma da parte della Corte di Cassazione (sent. n. 24803/2015).

Si è quindi rilevato che l'art. 20 della l.r. n. 11/2010 (rubricato: **“Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione”**), dopo avere premesso, al comma 1, che, *“al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione”*, ed avere individuato, al comma 2, le aree strategiche della Regione, tra le quali, per quanto qui rileva, quella dei servizi ausiliari (lett. b), al successivo comma 6 ha disposto che, *“al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino”*.

Il citato comma 6 ha natura soltanto programmatica, in quanto diversamente opinando si realizzerebbe un imponibile di manodopera contrario all'art. 41 Cost. (arg. da Corte Cost. n. 78/1958), con la conseguenza che il supposto diritto a transitare alle dipendenze della Sas non derivava direttamente da tale norma, che, invece, rappresenta solo la base normativa del riordino delle società a partecipazioni pubblica regionale.

In altri termini il legislatore ha inteso collegare la liquidazione di alcune società al contemporaneo trasferimento delle attività dalle stesse svolte, appartenenti ad aree considerate strategiche (nella specie quella dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie), in capo alle nuove società risultanti alla fine del processo di riordino, le quali, secondo la norma programmatica di cui al citato 6° comma, avrebbero dovuto garantire i livelli occupazionali e “assorbire” il personale già in servizio presso le società disciolte.

Al dato normativo, poi, si aggiungono i seguenti ulteriori elementi:

- la convenzione quadro per l'affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla Sas stipulata il 14.9.2012 tra detta società e la Regione medesima, dà atto della *“necessità di affidare i servizi in questione, già in convenzione con le società Multiservizi spa, Biosfera spa, e Beni Culturali spa Gestioni e Servizi, a seguito del processo di accorpamento di cui all'art. 20 della legge regionale 11/2010, alla società consortile SAS Scpa”*;

- la Sas, per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali in precedenza eseguiti dalla Multiservizi, ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società (897 lavoratori).

Dunque, come del resto già accertato da plurime sentenze di questa Corte confermate dalla Corte di Cassazione e richiamate dallo stesso appellante, la Sas è subentrata nell'attività economica già svolta da Multiservizi in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta all'attività medesima e dipendente dalla Multiservizi stessa e in ciò si è sostanziata l'attuazione di una successione di azienda secondo lo schema normativo di cui all'art. 2112 c.c.

Pertanto, correttamente il Tribunale, in applicazione del citato art. 2112 cc, ha ritenuto che presupposto della pretesa fosse la sussistenza dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cedente alla data del trasferimento, e avendo riscontrato il recesso datoriale non impugnato nel termine di legge ha respinto la domanda.

4) Per quanto suesposto l'impugnata sentenza deve essere confermata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3738/2018, resa dal Tribunale di Palermo G.L. il 7.12.2018.

Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite del presente grado, che liquida in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n.115/02.

Così deciso in Palermo il 4 febbraio 2021

Il Consigliere estensore

*Claudio Antonelli*

Il Presidente

*Michele De Maria*



SENT. N° 150/2021

Cron. N° 3629/2021

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Dott. MICHELE DE MARIA  | Presidente           |
| 2. Dott. CINZIA ALCAMO     | Consigliere          |
| 3. Dott. CLAUDIO ANTONELLI | Consigliere relatore |

nella causa civile iscritta al numero 535/2019 R.G.L. promossa in grado di appello

D A

SPALMA Marcello

rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Pusateri e Giuseppina Maria Ilaria Marazzotta  
- Appellante -

CONTRO

S.A.S. - SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Casiraro

- Appellata -

Il 4 febbraio 2021 a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 83 dl n. 18/20, convertito nella legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, ha pronunciato il seguente

**DISPOSITIVO**

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3738/2018, resa dal Tribunale di Palermo G.L. il 7.12.2018.

Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite del presente grado, che liquida in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n.115/02.

Così deciso in Palermo il 4 febbraio 2021

Il Presidente

DEPOSITATO ALL'UDIENZA

DEL 04 FEB. 2021

Il Cancelliere

Giorgia Di Paolo